

ALLEGATO N. 6

ALL RISKS DANNI MATERIALI e DIRETTI e CONSEQUENZIALI

Contraente/Assicurato:

I. N.A.F. Istituto Nazionale di Astrofisica IASF IFSI IRA IAPS OSS. ASTROFISICO DI TORINO FOAC

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 – 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:

- 1) **ARBITRATO PER LE PP.AA.** In relazione a questo aspetto, si precisa, ai sensi dell'articolo 241 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che il contratto assicurativo non conterrà alcuna clausola compromissoria;
- 2) **REVISIONE PREZZI.** L'art. 115 del D.Lgs. 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative;
- 3) **INCUMULABILITÀ - EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE.** L'art. 50, comma 2 del D.P.R. n.686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo.

ARBITRATO

Si precisa, ai sensi dell'articolo 241 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., che l'arbitrato è escluso quale forma di risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

CLAUSOLA BROKER

La **CONTRAENTE** dichiara di aver affidato, a norma della L. n.792/84 e del D.Lgs. n. 209/05 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GT Insurance Broker srl Iscritta al RUI con numero B000050897 con sede in Roma alla Via Archimede 119 – 00197, tel.06.8070470, fax 06.80666834 email: info@gtinsurancebroker.it. Si conviene, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto, ad eccezione della solo disdetta inviata da una delle parti, saranno svolti tramite la Società GT Insurance Broker s.r.l..

SOMMARIO

SCHEDA DI POLIZZA	pag. 3
PREMESSA - SCHEDA CAPITALI	pag. 4
DEFINIZIONI	pag. 5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E CONSEQUENZIALI	pag. 6
CONDIZIONI PARTICOLARI	pag. 14
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	pag. 19
LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE	pag. 23

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato:

INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica

(I.F.S.I. – I.A.S.F. – I.R.A. – I.A.P.S. – OSS. ASTROFISICO DI TORINO - F.O.A.C)

in nome e per conto proprio e di chi spetta.

Domicilio della sede legale:

Via del Parco Mellini n. 84 – 00136 Roma

Codice Fiscale/Partita IVA:

97220210583/06895721006

Ubicazione dell'attività:

ITALIA (sedi in tutto il territorio italiano).

Descrizione dell'attività:

L'INAF, costituito con Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 e successivamente riordinato con Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 e con Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 163 ha quale compito istituzionale quello di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, con l'utilizzo di attrezzature varie utili al perseguimento dei compiti istituzionali nelle sedi dislocate in tutto il territorio Nazionale Italiano, le attrezzature possono essere sia al coperto che allo scoperto ed in ogni luogo utile al perseguimento degli obiettivi dell'Istituto.

Caratteristiche degli insediamenti e del rischio:

Il complesso dei fabbricati di almeno 82.000 mq coperti e 265.136 mq scoperti, e, di tutte le strutture fisse e mobili, nei quali è svolta l'attività indicata in polizza, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. I fabbricati di proprietà, in uso, in comodato in affitto od in qualsiasi altra forma detenuti si trovano su tutto il territorio italiano e sono tutti compresi nella presente polizza.

S'intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, i laboratori meccanici, tecnici, scientifici, i C.E.D., le torri solari, e qualunque altra attrezzatura non specificata oltre a qualsiasi pertinenza, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni, in ogni modo tutti i beni risultanti nell'inventario dell'assicurato, ovunque posti e / o situati.

Le cose assicurate, mobili ed immobili, s'intendono garantite ovunque, nell'ambito del territorio nazionale, sia sottotetto sia all'aperto, nonché a bordo d'automezzi, anche di proprietà di Terzi, nell'attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza d'inflammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerenti l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Nell'ambito delle ubicazioni del rischio è facoltà del Contraente/Assicurato, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata, e che s'intenderanno automaticamente comprese nelle rispettive partite di polizza, ciò senza esserne obbligato a dare avviso alla Società, anche se le modifiche apportate dovessero comportare aggravamento del rischio.

La garanzia deve intendersi pienamente efficace, alle condizioni tutte di polizza, qualunque sia lo stato di conservazione dei beni nonché durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera sia a piè d'opera. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli Enti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Durata ed effetto:

La presente polizza è stipulata per la durata di anni 3 anni e 00 giorni con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2012 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2015.

PREMESSA - SCHEDA CAPITALI

L'Assicurazione assicura beni mobili ed immobili in quanto:

- di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi, ovunque conservati;
- di proprietà di terzi e detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.

I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività che l'Ente gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato

I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di costruzioni con caratteristiche di "prima classe", ma con possibilità di esistenza di fabbricati di "seconda classe". Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe, compresi quelli completamente in legno, e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto.

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Valutazione del rischio:

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

SI ASSICURA NELLA FORMA A P.R.A. e Primo Fuoco con Valore a Nuovo- COSE E BENI ASSICURATI

Somme assicurate e calcolo del premio :			
le somme assicurate per ciascuna partita ed i relativi tassi che consentono la determinazione del premio di polizza sono quelli indicati nella presente scheda.			
<i>Partite</i>	<i>Somme Assicurate</i>	<i>tasso ‰</i>	<i>Massimo per Sede Vedere "Limiti d'indennizzo"</i>
Fabbricati in nome e per conto di chi spetta	90.000.000,00		
Fabbricati in esenzione di imposta.....	Di cui € 48.000.000,00 in esenzione di imposta		
Contenuto ovvero tutti i beni sottotetto non ascrivibili o non determinabili in partite specifiche, nella forma a P.R.A.	15.000.000,00		

Biblioteca Materiale didattico Bibliografico e quant'altro di inerente nella forma a P.R.A.	7.700.000,00	
Ricorso Terzi	17.000.000,00	
Rischio Locativo	30.000.000,00	
FURTO + portavalori ed altre garanzie furto nella forma a P.R.A.	Limiti franchigie e scoperti all'apposita nota di regolamentazione in ultima pagina	
ALBERI nella forma a P.R.A.	300.000,00	
RICOSTRUZIONE ARCHIVI (Elettronica – Informatica) nella forma a P.R.A.	500.000,00	
GUASTI MACCHINA nella forma a P.R.A.	100.000,00	
MAGGIORI COSTI nella forma a P.R.A.	500.000,00	
LABORATORI per la lavorazione di qualsiasi tipo di materiale per'utilizzo con le apparecchiature necessarie all'assicurato per lo svolgimento dell'attività istituzionale: A P.R.A.	300.000,00	
Spese di demolizione e sgombero nella forma a P.R.A.	500.000,00	
Tutto quanto definibile come elettrico ed elettronico compresi tutti i componenti /prodotti (software, etc.) utili per il funzionamento di tali apparecchiature,apparecchi etc, SIA FISSI CHE MOBILI, OVVERO PORTATILI. Telescopi ed attrezzature elettriche ed elettroniche dell'Istituto. Hardware, Software.Unità di Elaborazione dati, unità periferiche, unità trasmissione dati, terminali, personal computer, supporti ed apparecchiature ausiliarie, stampanti,Impianti tecnici asserviti ai sistemi di elaborazione dati, apparecchiature per ufficio ricostruzione dati, ricostruzione archivi, altre apparecchiature. A P.R.A. A titolo esemplificativo - sistemi elettronici di elaborazione dati, compresi gli eventuali impianti al servizio degli stessi come: impianto di condizionamento aria, impianti di allarmi in genere, impianti elettrici, impianti di continuità e tutti quant'altro di simile ed inerente, ivi compresi cavi, connettori, sovrappavimentazioni speciali, mobilio ed arredamento; altre apparecchiature elettroniche in genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: personal computers, calcolatrici, fax, fotocopiatrici, modem, cabinet, centrali telefoniche, radiomobili e telefoni cellulari, impianti radioricetrasmittenti, impianti antenne centralizzate, materiale topografico, impianti anti-intrusione e/o di controllo di accesso di verifica automatica delle presenze del personale; supporti esterni di memoria quali, dischi e nastri, per il solo loro valore materiale con esclusione dei dati su di essi riportati A P.R.A.; ricostruzione dati dei supporti magnetici. IL TUTTO A P.R.A.	16.000.000,00	
Macchinario ed attrezzature non definibile nella partita nel precedente alinea, Telescopi ed attrezzature, non elettriche ed elettroniche dell'Istituto. Attrezzature Elettromeccaniche e guide di scorrimento elettriche e tutto quanto a servizio dell'ente. NELLA FORMA A P.R.A.	200.000,00	
Cavi e condutture esterni con il limite di € 20.000, a sede NELLA FORMA A P.R.A.	100.000,00	

DEFINIZIONI

Relative all'assicurazione in generale:

Alla seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione: il contratto di assicurazione.
- Comunicazioni: per comunicazione alla Società s'intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla

- quale sono parificati telex e telegrammi, telefax ed invio di posta certificata mail;
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
 - Franchigia: l'importo che è detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
 - Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
 - Limite di indennizzo/risarcimento: il massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa.
 - Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale.
 - Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
 - Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
 - Primo Rischio Assoluto (PRA): l'assicurazione s'intende prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile. Per tale forma di assicurazione:
 - Scoperto: la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
 - Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
 - Società: l'impresa assicuratrice.

Altre definizioni : (per i termini non espressamente richiamati nei precedenti e nei successivi punti, si farà riferimento alle definizioni di uso comune e più favorevoli all'assicurato)

- Fabbricati :L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
- Macchinari : Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al PRA, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, radiotelevisivi e di estinzione; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.

Si intendono convenzionalmente compresi anche :

- Apparecchiature elettroniche: per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo;
- Supporti di dati: per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi;
- Dati: per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi;
- Archivi: per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- Modelli e stampi: per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- Merci: Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
- Valori: Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – Cose e Beni assicurati

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Assicurato, salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Immobili" e "Patrimonio Immobiliare". La Società indennizza tutti i danni materiali diretti ed anche quelli consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, salvo quanto espressamente richiamato in seguito;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a:

- se perpetrati da dipendenti, furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti stessi, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
- sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi e sempre che ne debba rispondere il fornitore del servizio e sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

- per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. 3 – Cose escluse dall'assicurazione

- cose in leasing se già assicurate ;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata); collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 17.500,00;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al PRA.

Art. 4 – Delimitazioni di garanzia

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica;
 - lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati;
- convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

1. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Relativamente alla garanzia scioperi, sommosse, tumulti e atti vandalici e dolosi a parziale deroga delle condizioni valide per tutte le Sezioni, la Società risponde dei danni alle partite tutte assicurate con la presente polizza verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protrasse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.

Con riferimento ai danni suindicati nonché relativamente ai danni derivanti da atti vandalici e dolosi, la Società risponde nei seguenti termini:

- limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri avvenuti durante l'annualità assicurativa è pari a € 5.164.568,00, con il sottolimito di € 2.000.000,00 a singola sede.

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10 % (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto col minimo di € 1.500,00.

3. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento, salvo il caso in cui per uso e destinazione, nonché per la fruibilità da parte dell'assicurato, gli stessi debbano essere posti a terra e comunque non rialzati da superfici;
 - alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - a cose mobili all'aperto.

6. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

7. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

Il limite massimo di risarcimento per questa estensione di garanzia è fissato in € 51.645,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

8. Le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione sono in garanzia con un limite massimo di risarcimento fissato in € 51.645,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

9. Relativamente a valori l'assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

10. Relativamente a modelli, stampi e archivi, l'assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite; detto indennizzo sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

11. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici, si precisa quanto segue :

relativamente a Macchinari sono esclusi i danni :

dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o dieci per cento;

Alle Apparecchiature elettroniche;

- Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione delle informazioni memorizzate sui Supporti di dati, se non assicurati con voce a parte, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.

I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;

relativamente agli elementi elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni:

di origine interna e in ogni modo tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e vale a dire manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in garanzia fino ad un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a € 258.228,45. Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 10% col minimo di € 2.180,00, purché:

l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge:

le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computer d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) – contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque per cento) dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'indennizzo dovuto. Resta comunque applicata, salvo importi maggiori previsti dalla presente condizione particolare, la detrazione per singolo sinistro prevista in polizza.

12. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

13. Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

14. Relativamente ai danni di dispersione di liquidi o fluidi contenuti in silos, cisterne o altro tipo di contenitore, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori, **la Società non risponde:**

a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;

b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 Lit.

15. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da materiale fuso, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse, la Società non risponde dei danni al materiale fuoriuscito.

16. Relativamente ai danni di furto e rapina, l'assicurazione, prestata a PRA, avvenuta nei locali indicati in polizza è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% (venticinque per cento).

Operatività della garanzia furto

Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. **Qualora l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :**

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Se in seguito ad un sinistro da furto, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

In caso di sinistro i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente restituzione del premio; tali limiti di indennizzo, per l'annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un limite di indennizzo uguale a quello inizialmente assicurato. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi delle condizioni generali di assicurazione.

Le garanzie di cui alla presente sezione sono estese anche ai danni materiali e diretti derivati alle cose e/o beni assicurati di cui all'art. – Cose e/o beni assicurati, dovuti a:

Estorsione:

L'assicurazione è estesa, altresì, al caso in cui i dipendenti dell'assicurato vengano costretti a consegnare le cose e i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali contenenti le cose assicurate.

Chiavi autentiche:

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l'estorsione o il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contenenti le cose e/o i beni assicurati ed il furto delle cose e/o beni assicurati stessi sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro.

Eventi socio-politici e naturali:

La garanzia s'intende estesa ai danni di furto e rapina verificatisi in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, inclusi gli atti vandalici compiuti individualmente o in associazione; fenomeni atmosferici e tellurici, compreso bradisismo; incendio.

Estensione al furto con destrezza:

Limitatamente alle cose e/o beni assicurati alle lettere a) e b) dell'art. 2.4, la garanzia è estesa ai danni da furto con destrezza (escluso il taccheggio) purché:

commesso nell'interno dei locali, durante l'apertura degli stessi, usando speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti; constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto. La presente estensione di garanzia viene prestata sino ad un massimo risarcimento di € 2.582,29 per sinistro e di € 10.329,14 per annualità assicurativa.

Incerte modalità:

Limitatamente alle cose e/o beni assicurati alla lettera a) dell'art. 2.4, la garanzia è estesa ai danni patiti con incerte modalità di perpetrazione purché non avvenuti durante l'orario di lavoro e purché i danni in questione non siano rilevati in sede di inventario. La presente estensione di garanzia viene prestata sino ad un massimo risarcimento di € 15.493,71 per annualità assicurativa.

Estensione Enti all'aperto:

Limitatamente alle cose e/o beni assicurati con la presente polizza e garanzia, la garanzia è estesa quando questi si trovano:

- all'aperto e/o sotto tettoia nell'ambito del recinto dei cantieri e stabilimenti assicurati, anche quando trattasi di prodotti stoccati temporaneamente;
- riposte in camion, vagoni ferroviari (di proprietà dell'Assicurato e non) o in containers mentre gli stessi si trovano all'aperto e/o sotto tettoia nell'ambito del recinto dei cantieri e stabilimenti assicurati.

La garanzia si intende estesa altresì a:

Onorari Periti:

La Società rimborserà gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari e/o le spese sostenuti, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, per architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere. La garanzia si intende prestata con il limite di indennizzo per ciascun sinistro di € 103.291,38.

Mezzi di chiusura per furto

Relativamente alla garanzia furto, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, trovandosi alla voce "ubicazione del rischio", situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

1. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
2. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.
3. Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto. Questo scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- b) l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- c) l'intervallo di chiusura diurna;
- d) l'orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita –, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Garanzia portavalori – forma persone non nominate

L'assicurazione è prestata, limitatamente a Valori, contro :

-il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
-il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;

-il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;

-la rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Art. 5 – Valore a nuovo

Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:

- Per fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- Per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:

In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
- b) il supplemento che aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.

La garanzia del “valore a nuovo” non si applica a macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti, non più utilizzati dall’Ente.

1. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
2. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravii che ne derivino all’Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le “norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che il supplemento di indennità sarà complessivo di tali maggiori costi.
3. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda:
 - i fabbricati in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
 - i macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.
4. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
5. a parziale deroga di quanto indicato al punto 3) della presente estensione è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su un’altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l’Assicuratore.

Art. 6 – Assicurazione parziale – Deroga alla regola proporzionale

Si conviene che, in caso di sinistro, in sede di calcolo dell’indennità che fosse liquidabile non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Si precisa che la presente polizza per tutte le sezioni è prestata a Primo Rischio Assoluto.

QUALORA L’ARTICOLO VENISSE MODIFICATO PER LE PARTITE INDICATE COME MODIFICABILI SI INTENDE VALIDA ED OPERANTE LA REGOLAMENTAZIONE SOTTO INDICATA

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per la partite UNO Fabbricati, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’articolo relativo all’assicurazione parziale rimane operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

Di conseguenza l'

art. 5 deve intendersi così integrato e richiamati i disposti dell'art. 1907 del codice civile :

In riferimento all'art. 1907 del Codice Civile il supplemento dell'indennizzo per ogni partita, qualora la somma risulti:

- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nulla.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno

L'assicurazione del presente contratto in tutte le sue partite è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art. 5 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore a nuovo delle stesse al momento del manifestarsi dell'evento.

2. Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate. Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto. Sono compresi i residui rientranti nella categoria «Tossici e nocivi» di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. Per la presente condizione particolare non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente condizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216,

nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

4. Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, le stesse devono intendersi comprese solamente se di durata superiore a 5 giorni continuativi e comunque per un periodo massimo di 4 settimane.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5. Enti presso terzi

Parte degli enti assicurati alle partite Macchinari e Merci possono trovarsi, ed ivi si intendono assicurati, in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

Relativamente alla presente estensione di garanzia :

- la copertura deve intendersi operante unicamente per le cose assicurate ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.

6. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso :

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le Società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

7. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a «primo rischio relativo», si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

8 Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose

recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

9. Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

10. Modifiche negli stabilimenti, laboratori, uffici

Nell'ambito degli stabilimenti, laboratori e uffici possono essere eseguite nuove costruzioni od acquisizioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenza dell'Assicurato in relazione alla sua attività, che si intendono comprese in garanzia fino al limite indicato in polizza. Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 C.C.

11. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

12. Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

13. Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

14. Ricostruzione archivi e biblioteche

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo

non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

15. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) della differenza tra l'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e Euro 100.000,00 (centomila), a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 1.000.000,00 (unmilione).

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore all'importo stabilito in polizza, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

16 . Onorari dei periti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

17. Piante

L'assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo. Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti pendenti o futuri, a meno che siano assicurati, con valore a parte, le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei boschi di piante d'alto fusto, quando l'assicurazione di queste ultime non risulti tassativamente indicata in polizza. Sono escluse pure dal risarcimento i danni provenienti da sterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata. La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso da chicchessia nel perimetro del bosco, allo scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine. La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all'epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'incendio.

18. Clausola di universalità

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita CONTENUTO.

19. Beni Mobili ed Immobili di Interesse Storico, Artistico e Culturale

ESENZIONE DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI

Ai fini dell'esenzione dell'imposta per le assicurazioni, il Contraente/ l'Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli enti mobili ed immobili di seguito indicati ed assicurati con la presente polizza unitamente a beni mobili ed immobili non di valore storico / artistico, sono esenti dall'imposizione diretta ai sensi della legge 1° giugno 1939 n°1089, del successivo decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n°490 nonché della legge del 28 febbraio 1983 n°53.

20. - Danni Meccanici

Relativamente al macchinario la garanzia è estesa ai guasti meccanici accidentali, fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e di € 150.000,00 per anno assicurativo e per il totale dei beni assicurati.

21. - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

22 – Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 (venti) dai fabbricati assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

23 – STRADE, PIAZZALI E PROPRIETÀ IN COMUNE PARCHI AREEE A VERDE

Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di "Fabbricati", s'intendono incluse le sue esclusive pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti per le parti in comune, nonché qualsiasi area all'aperto, parchi giardini pinete nessuna tipologia esclusa e le relative piante anche d'alto fusto

24 – TERMINI DI AVVISO DEL SINISTRO

I termini di avviso del sinistro indicati all'Articolo – Obblighi in caso di sinistro – delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio" s'intendono triplicati.

25 – URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio e che siano in transito su aree non di sua esclusiva pertinenza. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro 516,00.

26 – ERUZIONI VULCANICHE

La Società, a parziale deroga dell'articolo – Esclusioni – delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio", indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate – compresi, quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili – da eruzioni vulcaniche, franamento e smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da terremoto

La Società **non** indennizza i danni: di terremoto, inondazione, alluvione, maremoto;

causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'eruzione vulcanica sulle cose assicurate; di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia i fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla franchigia (o allo scoperto con il relativo minimo di franchigia), come riportato

nella scheda di polizza alla voce “CONDIZIONI PARTICOLARI – EVENTI NATURALI”;
in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello determinato applicando la percentuale indicata nella scheda di polizza, alla somma assicurata per ciascuna partita.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto annuo, indicato nella scheda di polizza, relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

27. - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 1 b) delle condizioni generali di assicurazione la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a € 5.164.568,99.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 10% col minimo di € 2.500,00.

Per tale estensione di garanzia il tasso netto annuo è fissato nella misura dello 0,10‰.

28. - Lastre

Sono compresi fino ad un massimo indennizzo di € 51.645,00 i danni alle lastre del fabbricato, esclusi vetri normali. Per ogni lastra il limite massimo di risarcimento è pari a € 2.500,00.

29 – beni ad impiego mobile – Computers

La garanzia nonché estesa ai danni alle cose e beni assicurati, ad impiego mobile, compresi computers (fissi e PC Portatili) causati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in diversa località.

La Società non indennizzerà per tale estensione di garanzia somma superiore a € 25.000,00 per sinistro con il massimo di € 150.000,00 per annualità assicurativa.

30 - Trasporto

Si prende atto che le apparecchiature assicurate con la presente polizza, sono coperte in tutte le sedi dove la spettabile contraente svolge la propria attività, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo-Fermo restando le garanzie tutte e le condizioni generali di assicurazione, le unità in trasporto, adeguatamente imballate, sono coperte anche durante il loro trasporto con tutti i mezzi compreso lo spostamento a mano entro il territorio nazionale, purché dette operazioni siano necessarie per l'attività dell'Assicurato. La garanzia trasporto è prestata limitatamente ai rischi di incendio, collisione, urto e ribaltamento con un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro pari a € 51.645,00 e con un massimo risarcimento per anno assicurativo di € 103.291,38 . Per ogni sinistro è applicato uno scoperto del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto col minimo di € 1.092,00.

31 – Franchigia frontale

Le parti concordano l'applicazione di una FRANCHIGIA FRONTALE DI € 10.000,00 (DICONSI DIECIMILAEURO) PER OGNI E QUALSIASI DANNO E PER TUTTELE PARTITE E GARANZIE DI POLIZZA restando fermi ed invariati tutti i limiti , le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale od in cifra fissa, maggiori di € 10.000,00.

32. - Esistenza di altre coperture – Secondo Rischio

Nella eventualità dovessero esistere altre coperture non note all'atto della stipula della presente polizza la presente copertura si intende prestata nella forma a secondo rischio a partire dalle somme indicate nelle polizze esistenti.

Art.33 - Raddoppio termini Temporal di Polizza

A parziale modifica di quanto disposto dall'Art.2 (Termini Pagamento premio) delle Condizioni Generali di Polizza, si conviene che i termini temporali ivi previsti si intendono raddoppiati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza di durata di 10 mesi è emessa senza tacito rinnovo pertanto alla scadenza del PERIODO ASSICURATIVO la stessa non avrà più alcun effetto e la eventuale proroga non potrà superare sei mesi più sei su richiesta della contraente da formulare all'impresa entro 30 gg dalla scadenza del periodo assicurativo. In assenza di sinistri la richiesta si riterrà automaticamente accolta fermo il pagamento del rateo di premio che non potrà essere in alcun caso inferiore al 50% del premio di polizza della quale si chiede la proroga e comunque la stessa si intende tacitamente concessa ai sensi dell'Art. 125, comma 10, lett. c) del Codice dei Contratti, la stessa è prevista ai sensi di tale norma se ed in quanto applicabile alla presente polizza

Art. 8 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sette giorni – per i danni di furto e rapina entro il termine di 24 ore – da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- f) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- g) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Ed inoltre, relativamente ai danni di fenomeno elettrico:

- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

- h) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera e).

Art. 11 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; pertanto la spettabile contraente rinuncia espressamente al ricorso all'arbitrato.

Resta ferma la facoltà per il contraente di avvalersi di periti e tecnici di propria fiducia per la valutazione di parte dei danni. In caso di contrasto sarà competente l'autorità giudiziaria della sede ove ha sede l'istituto avente diritto al risarcimento. Il presente articolo non trova applicazione qualora nel bando di gara l'ente contraente opti per la rinuncia all'arbitrato nei termini concessi dalle vigenti norme.

Art. 13 – Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali diretti e all'art. delle norme che regolano l'assicurazione dei danni da interruzione di esercizio;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Relativamente alle garanzie furto e rapina, l'indennizzo verrà determinato senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del presente articolo.

Art. 15 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Ciascun limite di indennizzo indicato in polizza deve intendersi quale massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa. Relativamente all'assicurazione danni da interruzione di esercizio, nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione previsti, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa.

Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, le procedure di determinazione del danno e di pagamento dell'indennizzo saranno applicate a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette procedure, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

Art. 17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Altre Assicurazioni

Qualora l'Assicurato possa beneficiare, in caso di sinistro, delle prestazioni di altre assicurazioni stipulate, da esso o da altri per suo conto, per i medesimi rischi cui si riferisce la presente polizza di assicurazione, si conviene che la Società è tenuta al risarcimento od all'indennizzo dovuto solo per la parte di danno non coperta da dette altre assicurazioni, qualora le stesse, effettivamente, esplicino la loro efficacia.

Per quanto riguarda eventuali altre assicurazioni stipulate in eccesso ai limiti di risarcimento stabiliti con la presente polizza, esse non potranno in nessun caso essere considerate nel presente rapporto assicurativo.

Art. 21 – Interpretazione del contratto

Limitatamente alla Sezione 1 – Incendio ed alla Sezione 3 – Informatica si conviene tra le parti che la presente polizza deve considerarsi del tipo "All Risks" e che, pertanto, deve intendersi coperto qualsiasi evento che non sia esplicitamente escluso dalla normativa del presente contratto.

Si conviene, altresì, tra le Parti che comunque le clausole di questo contratto di assicurazione verranno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato.

Art. 22 – Identificazione ubicazioni

Per l'identificazione delle ubicazioni dei beni e/o cose assicurati su cui dovrà intendersi operante la copertura assicurativa, il Contraente si impegna a tenere a disposizione della Compagnia dei documenti dai quali sia possibile rilevare quelli in essere durante il periodo di validità della polizza.

Art. 23 – Documentazione non ufficiale

A dimostrazione del danno, relativamente ai beni e/o cose assicurati, la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni e/o cose danneggiati e/o sottratti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente sarà in grado di esibire e, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Art.24 – Validità Esclusiva delle Norme Dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale

ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art.1341 del C.C.,il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

Art.25 – Revisione Prezzi

L'art. 115 del D.Lgs. n. 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative, norma che si richiama integralmente nel presente contratto.

**LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER TUTTE LE PARTITE DI POLIZZA
FRANCHIGIA FRONTALE SU OGNI E QUALSIASI DANNO € 10.000,00
IN DEROGA A TUTTI I LIMITI SOTTO RIPORTATI IN CIFRA FISSA – FERME LE PERCENTUALI
DA APPLICARSI SEMPRE CON MINIMO INDEROGABILE DI € 10.000,00**

% sul totale delle somme assicurate	Garanzia	Limite annuo	Limite a sede	Scoperto
60	Uragani, bufere, tempeste etc	1.500.000,00	500.000,00	10% minimo 2.000,00
	Occupazione entro i 5 gg	2.000.000,00	500.000,00	10% minimo 2.000,00
70	Tumulti popolari, scioperi sommosse, atti vandalici e dolosi	5.164.568,00	2.000.000,00	10% minimo 1.500,00
60	Sabotaggio organizzato Terrorismo	3.000.000,00		10% minimo 2.000,00
40	Alluvioni Inondazioni allagamenti etc	2.000.000,00	200.000,00	10% minimo 2.000,00
	Sovraccarico Neve	1.000.000,00	200.000,00	10% minimo 2.000,00
30	Terremoto	10.000.000,00	2.000.000,00	10% minimo 2.500,00
	Fuoriuscita acqua	51.645,00	51.645,00	10% min. 1.000,00
	Modelli e stampi	300.000,00	30.000,00	10% minimo 2.000,00
	Enti fragili	100.000,00	20.000,00	10% minimo 2.000,00
	Fenomeno elettrico	500.000,00	150.000,00	10% minimo 2.000,00
	Gelo	200.000,00	20.000,00	10% minimo 2.000,00
50	Crollo e collasso strutturale	3.000.000,00	2.000.000,00	10% minimo 2.000,00
	Dispersione Liquidi	500.000,00	50.000,00	10% minimo 2.000,00
30	Demolizione e sgombero	500.000,00	30.000,00	10% minimo 2.000,00
	Ricorso Terzi	17.000.000,00	2.000.000,00	10% minimo 2.000,00
	Rischio Locativo	5.000.000,00	1.500.000,00	20% minimo € 2.000,00
	Maggiori Costi	500.000,00	30.000,00	10% minimo 2.000,00
	Enti C/O Terzi	80.000,00	20.000,00	10% minimo 2.000,00
	Ricostruzione archivi e biblioteche, materiale didattico, stampi,	500.000,00	50.000,00	10% minimo 2.000,00
	Onorari periti	100.000,00	25.000,00	10% minimo 2.000,00
	Cavi e condutture esterni	100.000,00	20.000,00	10% minimo 2.000,00
	Danni Meccanici – Guasti	100.000,00	25.000,00	10% minimo 2.000,00

	macchine			
30	Eruzioni Vulcaniche	3.000.000,00	2.000.000,00	10% minimo 2.000,00
	Lastre	51.645,00	Max a lastra 2.500,00	10% minimo 200,00
	Attrezzature portatili e impiego mobile	150.000,00	25.000,00	10% minimo 1.000,00
	Supporti magnetici	100.000,00	25.000,00	10% minimo 1.092,00
	Trasporto	103.291,38	51.645,00	10% minimo 2.000,00
	Modifiche ai fabbricati	300.000,00	300.000,00	10% minimo 2.000,00
	Acqua condotta ricerca e riparazione del guasto	500.000,00	100.000,00	10% minimo 1.000,00
	Max ris x singolo fabbricato		8.500.000,00	
	Max ris per singola sede per contenuto		4.000.000,00	
	Max ris per singola sede per Ricorso terzi		1.000.000,00	

Relativamente alle garanzie "Furto", "Rapina", "Estorsione" e "Portavalori", la Società non indennizzerà somma maggiore di:

**LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER TUTTE LE PARTITE DI POLIZZA
FRANCHIGIA FRONTALE SU OGNI E QUALSIASI DANNO € 10.000,00**

Euro 1.000.000,00

ridotto, per ciascun sinistro e per ciascuna sede assicurata a:

-Euro	100.000,00	per furto, rapina, estorsione;
-Euro	20.000,00	per furto valori rinchiusi in armadi forti, casseforti;
-Euro	10.000,00	per furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa;
-Euro	5.000,00	per rapina valori ovunque riposti;
-Euro	25.000,00	per i danni materiali direttamente causati ai "Fabbricati" contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commetterli;
-Euro	20.000,00	relativamente alla garanzia portavalori.

1.2 FRANCHIGIE - SCOPERTI

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'assicurato il seguente importo, anche in deroga a quanto su indicato :

-Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per danni diretti causati alluvione, inondazione, allagamenti,
-Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per danni diretti causati da sovraccarico di neve
- scoperto 10% minimo € 1.000,00 per guasti macchine
- scoperto del 20% col minimo di Euro 10.000,00 per danni diretti causati da terremoto;
- scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00 per danni diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria;

- scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;		
- scoperto del 10% col minimo Euro 20.000,00 per danni causati da atti di terrorismo;		
- scoperto del 10% col minimo Euro 2.500,00 per Maggiori costi		
- scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00 per danni di furto, rapina e estorsione;		
- scoperto del 20% per rapina valori e portavalori;		
-Euro	2.000,00.	per ogni altra causa riferita a tutte le partite e garanzie di polizza, espresse, richiamate e non.

DRAFT